

ATTO COSTITUTIVO  
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
**"CAD 4D S.R.L."**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventuno gennaio duemilaquattordici  
(21.01.2014)

In Brescia, nel mio studio di Via Oberdan n.140.

Avanti a me **dottor Gianluigi CISOTTO**, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brescia e residente in Brescia, con studio alla via Oberdan n.140

Sono presenti i signori:

**ABRAMI Gabriele** nato a Brescia (BS) il giorno 13 aprile 1973 e residente a Flero (BS) in via Don Francesco Maestrini n.32, codice fiscale: BRM GRL 73D13 B1570;

**BONETTA Vilma** nata a Poncarale Flero (BS) il giorno 3 luglio 1949 e residente a Flero (BS) in viale Aldo Moro n.32, codice fiscale: BNT VLM 49L43 G8190;

i medesimi

cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale stipulano e convengono quanto segue:

**ARTICOLO I - Consenso**

Tra i signori ABRAMI Gabriele e BONETTA Vilma, è costituita una società a responsabilità limitata, denominata:

**"CAD 4D S.R.L."**

**ARTICOLO II - Capitale e Conferimenti**

Il capitale sociale è di **euro 10.000 (diecimila)** e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- ABRAMI Gabriele, per euro 6.000 (seimila) pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale;
- BONETTA Vilma, per euro 4.000 (quattromila) pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

I conferimenti sono effettuati in denaro, con le modalità dettagliate al successivo articolo VII.

**ARTICOLO III - Norme relative al funzionamento della società**

Le norme relative al funzionamento della società, sono contenute nelle seguenti:

= **N O R M E   D I   F U N Z I O N A M E N T O** =

\* \* \* \* \*

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

**Art. 1)** E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione di

**"CAD 4D S.R.L."**

**Art. 2)** La società ha sede legale in Flero (BS).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, in Italia ed all'estero, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze ed unità locali, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione e la soppressione di

sedi secondarie in Italia e all'estero o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**Art. 3)** La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

#### OGGETTO SOCIALE

**Art. 4)** La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la produzione e riparazione, anche per conto di terzi, di protesi per odontoiatria in ceramica, resina, metalli nobili ed ogni altro tipo di materiali ed in generale la gestione di laboratorio odontotecnico con tutte le attività ad esso connesse (realizzazione di protesi dentarie, apparecchi ortodontici ed ortognatodontici, dispositivi di estetica dentale, impianti dentari sostitutivi per odontoiatria conservativa e curativa, e comunque tutto quanto riguardante specificatamente l'area odontotecnica, ortodontica ed odontoiatrica);
- il commercio, al dettaglio e all'ingrosso, in sede fissa e non, anche tramite internet (cosiddetto commercio elettronico), fax, corrispondenza, catalogo e/o venditori, nonché la rappresentanza, di materie prime, materiali e prodotti finiti inerenti l'area odontotecnica, ortodontica ed odontoiatrica, attrezzature specifiche, impianti e macchinari per la produzione di protesi dentarie, nonché il noleggio dei predetti impianti, macchinari ed attrezzature specifiche;
- l'esercizio di ogni attività, industriale e commerciale, in proprio e per conto terzi, che sfrutti l'innovazione tecnologica della digitazione per la realizzazione di dispositivi medicali in genere;
- l'acquisto, l'alienazione, la costruzione, la riparazione e la manutenzione di sistemi costituiti da vari componenti, lettori ottici di fotografia nonché di ceramica ed altri materiali, per la realizzazione dei dispositivi richiesti;
- la consulenza tecnica ed informatica ad imprese, libero professionisti, odontotecnici ed odontoiatri per quanto concerne l'utilizzo e l'applicazione della tecnologia informatica nel settore odontotecnico, nonché lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento in proprio o per conto di terzi, la realizzazione di materiale didattico-informativo specifico e la redazione di relazioni tecniche;
- lo studio, la ricerca, la consulenza, la realizzazione, la fornitura e la commercializzazione di prodotti, di programmi software (cosiddetti gestionali), di servizi informativi inerenti l'utilizzo delle tecnologie informatiche nel campo odontotecnico;
- la realizzazione di studi, ricerche, indagini, progetti, azioni promozionali e commerciali nel settore dei dispositivi medicali, nonché la formazione e l'informazione, anche mediante l'attività editoriale e di comunicazione, con relativa distribuzione e stampa presso terzi, anche attraverso

strumenti multimediali, inerente a quanto sopra, anche per conto terzi, restando espressamente escluso l'esercizio di impresa editrice di giornali quotidiani di cui alla legge 5 agosto 1981 n.416;

- la consulenza su hardware, software e altre tecnologie utilizzati nel campo odontotecnico, la pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'hardware dei computer, il software e le tecnologie di progettazione CAD dentale;

- la formazione di personale tecnico, la realizzazione e/o la gestione di strutture di servizio del settore dei dispositivi medicali.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni atte a favorire, sia pure indirettamente, il conseguimento dello scopo sociale, senza eccezione alcuna e quindi essa potrà compiere qualsiasi operazione di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, ipotecaria, di rappresentanza, ivi comprese le locazioni, gli affidamenti, le prestazioni di garanzie in genere, anche reali, la concessione di fidejussioni pegni ed ipoteche a favore di terzi, nonché stipulare leasing passivi e assumere mutui e finanziamenti;

potrà inoltre, purchè ciò non costituisca mai oggetto principale dell'attività, risultati strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e neppure venga svolta nei confronti del pubblico, assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, enti od imprese aventi oggetto affine o comunque connesso al proprio, sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle Leggi vigenti.

CAPITALE SOCIALE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE SUCCESSIONE  
DEL SOCIO - RECESSO -ESCLUSIONE

**Art. 5)** Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila).

**Art. 6)** TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI:  
Il socio che intende trasferire a qualsiasi titolo, anche a titolo gratuito, in tutto o in parte la propria partecipazione (o il relativo diritto di opzione) è tenuto a offrirla a tutti gli altri soci, i quali avranno il diritto di acquistare la quota a parità di condizioni.

Lo stesso diritto di prelazione spetterà in caso di trasferimenti e/o costituzioni di diritti reali di godimento.

Il diritto di prelazione spetta a ciascun socio in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale.

Non è ammesso l'esercizio parziale del diritto di prelazione. Ove taluno dei soci rinunciasse, o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, il di lui diritto si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo e in via fra loro proporzionale.

L'offerta di vendita, contenente l'indicazione del potenziale acquirente, del prezzo della quota (ovvero del suo valore economico in caso di contratto con prestazioni infungibili o

di contratto a titolo gratuito) e delle altre condizioni del trasferimento, deve essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedito all'indirizzo risultante agli atti della società.

L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Il ricevimento da parte del proponente della comunicazione da parte del prelazionario vale come perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente come proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.

Ciascuno degli aventi diritto alla prelazione potrà invocare l'intervento dell'organo arbitrale (come individuato in fondo al presente statuto - CLAUSOLA COMPROMISSORIA), che nella fattispecie agirà quale arbitratore ai sensi dell'art.1349 c.c., qualora il prezzo richiesto dal proponente sia superiore al valore venale della partecipazione.

In questo caso, il proponente, ricevuta la comunicazione dell'organo arbitrale, potrà decidere di revocare la proposta dandone comunicazione entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Se entro il detto termine di trenta giorni nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione (ovvero non avrà adito l'organo arbitrale come sopra specificato), l'offerente sarà libero di alienare a terzi la propria partecipazione (o il proprio diritto di opzione) entro il termine perentorio di sei mesi ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai soci.

Decorso tale termine, senza aver perfezionato la vendita, l'alienante dovrà nuovamente rinnovare l'offerta agli altri soci prima di alienare la propria partecipazione.

Il diritto di prelazione non è esercitabile nel caso che il trasferimento delle partecipazioni avvenga a società fiduciaria con rapporto sottostante degli stessi soci originari autorizzata nell'esercizio di tale attività ai sensi di legge o da questa nei confronti dei propri mandanti originari.

Il predetto diritto di prelazione è esercitabile anche nel caso in cui il trasferimento delle partecipazioni avvenga per atto tra vivi (ivi compreso il patto di famiglia) a favore di ascendenti, discendenti in linea retta o coniuge del cedente.

**Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI MORTIS CAUSA:**

In caso di morte di un socio la quota dovrà essere liquidata agli eredi ai sensi dell'art. 2473 commi 3 e 4 C.C. entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, salvo che non intervenga un accordo di continuazione con il consenso di tutti i soci superstiti ed uno o più degli eredi del socio defunto, entro 90 (novanta) giorni dalla morte. In quest'ultimo caso, gli eredi che intendono entrare nella società dovranno garantire il subentro nell'intera quota relicta, non

essendo consentito il subentro parziale, salvo consenso unanime dei soci superstiti. Gli stessi dovranno altresì nominare un rappresentante comune.

**Art. 8)** Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società al momento del deposito al competente Registro Imprese effettuata nei termini e nei modi di legge.

**Art. 9)** Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 c.c., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

E' tuttavia richiesto un preavviso di centoottanta giorni.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, fatto salvo diverso termine legale inderogabile.

Il recesso del socio si intende effettuato per la sola totalità delle sue partecipazioni, rimanendo escluso sin da ora un recesso parziale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

**Art. 10)** Nell'ipotesi prevista dal precedente articolo, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato tenendo conto del suo valore di mercato dall'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, sulla base della situazione patrimoniale riferita al giorno in cui si è verificata la causa di scioglimento del rapporto sociale. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centoottanta giorni dal recesso.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza, riducendo il capitale so-

ziale corrispondente, salvo i limiti di legge. Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma primo n. 5 c.c.

#### DECISIONI DEI SOCI

**Art. 11)** I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione nonchè sulle materie riservate comunque alla loro competenza dall'articolo 2479 C.C. e dall'atto costitutivo.

**Art. 11 bis)** L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato nell'art. 2466 C.C. può aver luogo:

- a) in caso di interdizione e/o inabilitazione del socio;
- b) in caso di sua condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) qualora il socio eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci, oppure in ogni altra ipotesi in cui si renda gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni sociali;
- d) qualora il socio venga protestato, venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- e) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio.

L'esclusione deve essere decisa dai soci all'unanimità, non computandosi nel numero il socio escludendo. La decisione di esclusione deve essere notificata al socio escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente. Il rimborso della partecipazione del socio escluso avverrà in base alle norme di legge.

Nei soli casi di esclusione di cui ai punti b) e c) dall'importo di liquidazione della partecipazione del socio escluso verrà detratto l'importo pari al 30% (trenta per cento) a titolo di penale ex art. 1382 C.C., salvo maggiori danni.

Qualora la liquidazione del socio avvenga a mezzo di acquisto della partecipazione da parte dei soci o di un terzo, l'importo della penale potrà essere detratto direttamente dal prezzo di acquisto, qualora i soci lo decidano all'unanimità.

**Art. 12)** Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea può essere convocata, anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza oppure mediante telex o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di

fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

La comunicazione dell'avviso di convocazione sarà in ogni caso considerata validamente effettuata ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

In ogni caso l'assemblea sarà validamente costituita, e ciascuna deliberazione validamente adottata, quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori, ed eventuale Organo di controllo, siano presenti, o informati della riunione, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento in discussione.

**Art. 13)** L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

**Art. 14)** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente può essere assistito da un Segretario, anche non socio, pure designato dall'Assemblea, ovvero da un Notaio nei casi previsti dalla legge o quando lo si ritenga opportuno.

**Art. 15)** Possono intervenire all'assemblea i soci, nonché i titolari delle cariche sociali e gli organi di controllo, ove esistenti.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega deve essere conferita solo per una singola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. La delega conferita ha effetto anche per la seconda convocazione.

La delega può essere conferita ai soci, ai componenti dell'Organo amministrativo, ai membri dell'Organo di controllo e ai dipendenti della società e delle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

**Art. 16)** In deroga al principio assembleare e nei limiti di legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, e dette decisioni devono essere prese con le maggioranze di cui all'articolo 14 delle presenti

norme di funzionamento.

#### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

**Art. 17)** La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci, è amministrata da un Amministratore Unico o da due o più Amministratori, fino ad un massimo di cinque.

Gli Amministratori sono rieleggibili, possono essere anche non soci e, salvo diversa decisione dei soci all'atto della nomina, durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

In espressa deroga a quanto previsto dall'art.2390 del codice civile non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza ivi previsto.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione; tuttavia, sempre con deliberazione dei soci, l'amministrazione, eccezion fatta per le deliberazioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma del codice civile, può essere loro affidata sia disgiuntamente che congiuntamente.

#### **Art. 18)** AMMINISTRATORE UNICO

Nell'ipotesi che la società sia amministrata da un Amministratore Unico, allo stesso spetteranno tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con firma libera, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che per legge, o per il presente atto costitutivo, sono riservati in modo tassativo ai soci.

#### **Art. 19)** CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'ipotesi che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione allo stesso spetteranno i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che per legge o per il presente Statuto, sono riservati in modo tassativo ai soci.

**Art. 20)** Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Consiglio stesso e può eleggere, quando lo ritenga opportuno, uno o più consiglieri Delegati, determinandone i poteri nell'atto di nomina. Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Consigliere Delegato sono cumulabili. Il Consiglio si riunirà nella sede della società od anche altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda da uno dei suoi membri.

**Art. 21)** L'avviso di convocazione, indicante la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore nonchè, se nominato, l'Organo di

controllo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al domicilio di ciascuno di essi o al numero di fax o indirizzo di posta elettronica notificati alla Società.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto a due giorni e il relativo avviso dovrà essere spedito per telegramma, inviato per fax o con un messaggio di posta elettronica.

Sono tuttavia validi i Consigli, anche non convocati come sopra, qualora vi sia presente la totalità degli amministratori e dell'eventuale Organo di controllo.

**Art. 22)** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti, quando il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri pari, ma diverso da due, prevale il voto del Presidente; quando il Consiglio di Amministrazione è composto di due soli membri invece, la deliberazione viene demandata alla competenza dei soci.

**Art. 23)** In deroga a quanto sopra e nei limiti stabiliti dalla legge e dall'atto costitutivo, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

**Art. 24)** In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori.

**Art. 25)** A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso e delle decisioni degli amministratori.

**Art. 26) PLURALITA' DI AMMINISTRATORI**

Nei casi in cui con decisione dei soci, l'amministrazione sia affidata ad una pluralità di Amministratori ai medesimi spetteranno disgiuntamente e/o congiuntamente fra loro i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con le modalità e i limiti che verranno determinati all'atto della nomina, esclusi in ogni caso quelli che per legge, o per il presente atto costitutivo, sono riservati in modo tassativo ai soci.

**Art. 27)** In tali casi, quando, all'atto della nomina, l'amministrazione sia stata attribuita disgiuntamente a più amministratori, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. Sull'opposizione decide la maggioranza degli amministratori, calcolata per teste.

**Art. 28)** Nelle ipotesi in cui invece, all'atto della nomina, l'amministrazione sia stata attribuita congiuntamente a più amministratori, i singoli amministratori non possono compiere

da soli alcun atto e, se è convenuto che per l'amministrazione nel suo complesso o per determinati atti, sia necessario il consenso della maggioranza anzichè l'unanimità, la maggioranza deve essere calcolata per teste.

**Art. 29)** In ogni caso, anche quando l'amministrazione sia stata affidata ad una pluralità di amministratori, le deliberazioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma del codice civile, restano comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e devono essere assunte esclusivamente col metodo collegiale anche qualora, in deroga a tale metodo, sia previsto che le decisioni del Consiglio di Amministrazione possano essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

**Art. 30)** Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'Organo di controllo se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All'Organo Amministrativo, in qualsiasi forma costituito, è altresì riconosciuto il diritto di percepire, ad avvenuta cessazione del mandato, una indennità denominata "di fine mandato" mediante accantonamento annuale, ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n.917/86 e successive modificazioni e integrazioni, da parte della Società, per ciascuno degli Amministratori, di una somma determinata dall'assemblea dei soci e suscettibile di variazioni con future delibere assembleari.

All'uopo la Società potrà stipulare con una Compagnia di Assicurazioni, appositamente designata dall'assemblea dei soci, contraente e beneficiaria la società stessa, assicurati gli amministratori, polizze di assicurazione il cui premio sarà di importo pari alla partecipazione annua di accantonamento di cui sopra.

**Art. 31)** La rappresentanza legale e giudiziale della società spetta all'Amministratore Unico, al presidente del Consiglio di Amministrazione o a ciascuno degli Amministratori.

I medesimi la eserciteranno con le modalità e nei termini dei poteri ai medesimi conferiti all'atto della nomina, salvo quanto stabilito dall'articolo 2475-bis, secondo comma del codice civile.

#### ORGANO DI CONTROLLO

**Art. 32) COMPOSIZIONE E NOMINA**

I soci, quando è obbligatorio ai sensi di legge oppure ove lo ritengano opportuno, nominano un Organo di Controllo costi-

tuito da un'unica persona.

Nei casi in cui la legge prevede l'obbligo della nomina dell'Organo di controllo, egli esercita anche la revisione legale dei conti.

In alternativa all'Organo di controllo (salvo che nei casi di nomina obbligatoria dello stesso ai sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Le competenze ed i poteri dell'Organo di controllo e del Revisore contabile sono quelli stabiliti dalla legge.

#### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

**Art. 33)** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione e deposito del bilancio ai sensi di legge.

**Art. 34)** Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

#### FINANZIAMENTO SOCI E TITOLI DI DEBITO

**Art. 35)** La società potrà ricevere versamenti in conto capitale e/o a fondo perduto dai soci, nonché soddisfare le proprie necessità finanziarie anche avvalendosi di finanziamenti da parte dei soci, nei limiti ed alle condizioni previsti dalle norme di legge e di regolamenti vigenti.

I versamenti effettuati dai soci a titolo di finanziamento non proporzionalmente alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, sono infruttiferi di interessi, salvo diversa pattuizione scritta tra singolo socio e società o norma imperativa di legge.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2467 del Codice Civile.

**Art. 36)** La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condi-

zioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

**Art. 37)** La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento si provvederà alla liquidazione della società nei modi stabiliti dalle leggi vigenti, a mezzo di uno o più liquidatori nominati con deliberazione collegiale dei soci riuniti in assemblea assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

La medesima deliberazione determinerà i poteri e indicherà quelli dei nominati liquidatori cui spetterà la rappresentanza della società.

I soci determineranno altresì le modalità della liquidazione, che potrà avvenire anche mediante assegnazione in natura dell'attività sociale o di parte di essa.

**Art. 38)** I soci infine, riuniti in Assemblea, potranno in ogni momento revocare, mediante deliberazione collegiale adottata all'unanimità, lo stato di liquidazione, previa eliminazione, ove sia necessario, della causa di scioglimento.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

**Art. 39)** Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i soci o tra i soci stessi in relazione al rapporto societario, all'interpretazione o esecuzione del presente statuto e ai rapporti che comunque, direttamente o indirettamente avessero origine dallo stesso, eccettuate quelle riservate alla competenza esclusiva della Autorità Giudiziaria, saranno rimesse ad un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al Presidente del Tribunale delle Imprese competente in relazione alla Regione in cui ha sede la società.

L'arbitro deciderà secondo diritto ed in via irrituale, anche sulle spese, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla nomina.

**Art. 40)** Le modifiche o la soppressione della presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto, si applicano gli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

#### RINVIO

**Art. 41)** Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano le

disposizioni di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata.

#### **ARTICOLO IV - Cariche Sociali**

Ad amministrare la società viene inizialmente nominato un Amministratore Unico nella persona del signor:

- **ABRAMI Gabriele**, qui costituito;

che resterà in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

Il medesimo accetta la carica e delega me notaio per il deposito della firma presso il competente Registro delle Imprese.

#### **ARTICOLO V - Indirizzo della sede**

##### **ai fini dell'iscrizione nel R.I.**

Ai soli fini dell'articolo 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del c.c., le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente:

**Flero (BS) via Don Francesco Maestrini n.32**

#### **ARTICOLO VI - Primo esercizio**

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici).

#### **ARTICOLO VII - Conferimenti in denaro**

I soci dichiarano che i conferimenti in denaro sono stati eseguiti nel modo seguente:

. il signor ABRAMI Gabriele ha versato all'amministratore unico la somma di euro 6.000 (seimila) pari al 100% del proprio conferimento in denaro, a mezzo di assegno circolare non trasferibile n.RE 4040962895-08 emesso da "B.C.C. AGROBRESCIANO" Filiale di Castel Mella in data 20 gennaio 2014, di pari importo;

. la signora BONETTA Vilma ha versato all'amministratore unico la somma di euro 4.000 (quattromila) pari al 100% del proprio conferimento in denaro, a mezzo di assegno circolare non trasferibile n.8200472171-08 emesso da "BANCO DI BRESCIA S.P.A." Filiale di Flero in data 20 gennaio 2014, di pari importo.

L'amministratore unico signor ABRAMI Gabriele dichiara di aver ricevuto la predetta somma e ne rilascia ampia e liberatoria quietanza.

#### **ARTICOLO VIII - Dichiarazioni fiscali e spese**

I codici fiscali sono stati dichiarati dalle parti.

Sono a carico della società tutte le spese del presente atto e sue conseguenti, che si determinano in euro 1.800 (milleottocento) circa.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su sette fogli per ventisei facciate e quanto si contiene della presente ventisettesima, è stato da me letto alle parti, che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 11 (undici) e minuti 25 (venticinque).

In originale firmato:

ABRAMI Gabriele

BONETTA Vilma

Gianluigi CISOTTO Notaio

*"Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82." Che si trasmette ad uso del Registro Imprese.*